



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAIORINO, CASTELLONE, BILOTTI, PIRRO,
LOREFICE, LOPREIATO, TREVISI, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE e
MAZZELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2023

Introduzione dell’utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli
agenti di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di porre rimedio al susseguirsi di episodi caratterizzati dall'impossibilità di effettuare, quando necessario, l'individuazione di agenti di pubblica sicurezza o manifestanti che siano incorsi in condotte illecite, talvolta perseguibili anche penalmente. Sono infatti numerosi gli episodi nei quali è risultato difficile risalire ai soggetti che, in occasione di manifestazioni pubbliche, hanno tenuto comportamenti non conformi alla legge.

L'introduzione delle videocamere nonché degli identificativi, da un lato, mira a coadiuvare l'attività svolta dalle Forze dell'ordine nello svolgimento del servizio di tutela dell'ordine pubblico e, dall'altro, a salvaguardare e tutelare manifestanti e privati cittadini.

Con l'introduzione delle videocamere saranno infatti filmati gli accadimenti in cui incorrono gli agenti nello svolgimento del servizio di ordine pubblico, contesto in cui molto spesso gli stessi sono costretti a rispondere con la forza ad aggressioni da parte di terzi.

Per quanto attiene, invece, alla necessità di rendere individuabili gli agenti, si rammenta il noto evento che ha segnato la storia recente del nostro Paese: quello verificatosi nel 2001, a margine del Summit G8 di Genova, durante il quale si registrarono diffusi e ingiustificati casi di violenza, anche da parte di appartenenti alle Forze dell'ordine, alcuni dei quali rimasero impuniti proprio a causa della impossibilità di identificare i medesimi.

A seguito dei suddetti fatti legati al G8 di Genova, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in data 19 settembre 2001,

con raccomandazione REC (2001)10, ha adottato il Codice europeo di etica per la polizia (CEEP), primo strumento sovranazionale in materia di sicurezza emanato da un'istituzione europea.

In particolare, l'articolo 45 del CEEP, stabilendo che « Di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale », ha imposto che il singolo agente di polizia debba essere individuabile.

Inoltre, nel *Memorandum* esplicativo del CEEP, a commento del citato articolo 45, è precisato che « il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legato alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni/omissioni (articolo 16) » e che « Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto ».

D'altro canto, prosegue il commento, « È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico » e che, al fine di garantire effettivamente tale sicurezza, « l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome ».

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha poi adottato la « Risoluzione » sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), nella quale (al paragrafo 192) viene segnalato che il Parlamento stesso « esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da

parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'Unione europea; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a ga-

rantire che il personale di polizia porti un numero identificativo ».

Si ritiene quindi necessario e opportuno che l'Italia, al pari di altri Paesi dell'Unione europea che hanno già provveduto al riguardo, si uniformi al CEEP e alla ricordata risoluzione del Parlamento europeo, da un lato, dotando le proprie Forze dell'ordine di codici identificativi e videocamere e, dall'altro lato, garantendo la non divulgabilità dei nominativi dei singoli agenti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, terzo e quarto comma, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché con la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto della Repubblica n. 737 del 1981.

Le medesime sanzioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo »;

b) all'articolo 30 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi.

Il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, durante il servizio di ordine pubblico, devono essere provvisti di microtelecamera, applicata sul corpetto tattico, finalizzata a registrare continuativamente gli avvenimenti nei quali sono coinvolti ».

Art. 2.

(Adozione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 30, commi terzo e quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

€ 1,00